

(A.C. 646 — sezione 8)**ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.***(Strutture per i prelievi).*

1. Il prelievo di organi è effettuato presso le strutture sanitarie accreditate dotate di reparti di rianimazione. L'attività di prelievo di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, può essere svolta anche nelle strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti di rianimazione.

2. Le regioni, nell'esercizio dei propri poteri di programmazione sanitaria e nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, provvedono, ove necessario, all'attivazione o al potenziamento dei dipartimenti di urgenza e di emergenza sul territorio ed al potenziamento dei centri di rianimazione e di neuroranimazione, con particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione, sia presente anche un reparto neurochirurgico.

3. I prelievi possono altresì essere eseguiti, su richiesta, presso strutture diverse da quelle di appartenenza del sanitario chiamato ad effettuarli, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla incompatibilità dell'esercizio dell'attività libero - professionale, a condizione che tali strutture siano idonee ad effettuare l'accertamento della morte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 12.**

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: reparti di rianimazione aggiungere le seguenti: e neurochirurgia.

12. 1. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12. 2. Cè.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 29 dicembre 1993, n. 578 aggiungere le seguenti: e decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

12. 3. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sopprimere le parole: con particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione, sia presente anche un reparto neurochirurgico.

12. 4. Cè.*Sopprimere il comma 3.***12. 5.** Cè.

Al comma 3, dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: del responsabile della struttura.

12. 6. Cè.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: e dotata di reparto di rianimazione e neurochirurgia.

12. 7. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: e del decreto del Ministro della Sanità 22 agosto 1994, n. 582.

12. 8. Cè.

(A.C. 646 – sezione 9)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Prelievi).

1. Il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nei casi in cui si possa procedere al prelievo di organi, è tenuto alla redazione di un verbale relativo all'accertamento della morte. I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi nonché alle modalità di svolgimento del prelievo.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, alla regione nella quale ha avuto luogo il prelievo ed agli osservatori epidemiologici regionali, a fini statistici ed epidemiologici.

3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nella struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.

4. Il prelievo è effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere è ricomposto con la massima cura.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: redazione di un verbale *aggiungere*

le seguenti: sulle procedure di accertamento di morte con allegata documentazione oraria relativa ai *test* clinici e strumentali.

13. 1. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: relativo all'accertamento di morte *con le seguenti:* sul tipo di accertamento di morte, ovvero se a norma dell'articolo 1 oppure dell'articolo 3 e 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 e dettagliata documentazione relativa ai *test* clinici e strumentali, firmati per ogni controllo dal collegio medico.

13. 2. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della morte *aggiungere le seguenti:* contenente dettagliata documentazione oraria relativa ai *test* clinici e strumentali.

13. 3. Cè.

Al comma 3 in fine aggiungere le seguenti parole: nonché una copia della documentazione clinica è fornita tempestivamente alla famiglia del donatore che ne faccia richiesta scritta.

13. 4. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Il Ministro della sanità, sentita la Consulta di cui all'articolo 8, definisce, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la certificazione dell'idoneità dell'organo prelevato al trapianto.

13. 5. La Commissione.

(A.C. 646 — sezione 10)**ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 14.***(Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati).*

1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalità definite dalle regioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 14.**

Al comma 1, sostituire la parola: pubbliche con la seguente: accreditate.

14. 1. Cè.**(A.C. 646 — sezione 11)****ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 15.***(Strutture per i trapianti).*

1. Le regioni individuano, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effet-

tuare i trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Centro nazionale, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture di cui al presente articolo, in base ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992, nonché gli *standard* minimi di attività per le finalità indicate dal comma 2.

2. Le regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto di organi e di tessuti svolte dalle strutture di cui al presente articolo revocando l'idoneità a quelle che abbiano svolto nell'arco di un biennio meno del 50 per cento dell'attività minima prevista dagli *standard* di cui al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 15.**

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: criteri con la seguente: requisiti.

15. 2. Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché gli standard minimi fino alla fine del comma.

15. 3. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana un decreto ministeriale con l'elenco delle strutture private accreditate ad eseguire espianto o trapianto di organi e tessuti in base alle

norme previste dalla presente legge. L'elenco deve essere aggiornato ogni due anni.

15. 1. Valpiana, Saia

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, ogni anno, utilizzando enti certificatori qualificati, la verifica dell'attività di trapianto di organi e tessuti svolta dalle strutture, revocando l'idoneità a quelle che non rispettano gli *standard* prefissati di qualità delle procedure e risultati.

15. 4. Cè.

Al comma 2, sopprimere le parole: revocando l'idoneità a quelle che fino alla fine del comma.

15. 5. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle zone di confine possono stipularsi apposite convenzioni nell'ambito della cooperazione transfrontaliera.

15. 6. Cè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'attuazione degli articoli 12, 14 e 15 è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni annui a decorrere dal 1999.

15. 7. La Commissione.

(A.C. 646 – sezione 12)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Determinazione delle tariffe).

1. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina periodicamente la tariffa per le prestazioni di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti, prevedendo criteri per la ripartizione della stessa tra le strutture di cui agli articoli 12 e 15, secondo modalità tali da consentire il rimborso delle spese sostenute dal centro regionale o interregionale, nonché il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro nel solo ambito del territorio nazionale sostenute dalla struttura nella quale è effettuato il prelievo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché il rimborso delle spese aggiuntive, fino alla fine del comma.

16. 2. Cè.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel solo ambito del territorio nazionale.

16. 1. Valpiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le tariffe e la ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di gennaio di ogni anno.

16. 3. Cè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il rimborso annuo delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro,

nei limiti indicati dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni a decorrere dal 1999.

16. 4. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 646 – sezione 13)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto).

1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prelievo e il trapianto sono eseguiti da due distinte *équipes* di operatori.

17. 1. Valpiana, Saia.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e questi ultimi diversi da quelli che chiedono l'accertamento.

17. 4. Cè, Clerici Bianchi, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il prelievo e il trapianto sono eseguiti da due distinte *équipes* di operatori.

17. 2. Valpiana, Saia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il personale sanitario, amministrativo e ausiliario che intenda far obiezione di coscienza all'attività di prelievo e trapianto viene trasferito ad altro reparto.

17. 3. Valpiana, Saia.

(A.C. 646 – sezione 14)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ORGANI E DI TESSUTI E TRAPIANTI ALL'ESTERO.

ART. 18.

(Importazione ed esportazione di organi e di tessuti).

1. L'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nonché l'importazione di organi e di tessuti possono essere effettuate esclusivamente tramite le strutture di cui agli articoli 12 e 15, previa autorizzazione del rispettivo centro regionale o interregionale ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 6, lettera l), che verificano che l'organo o il tessuto siano stati certificati all'origine, per qualità e sicurezza, secondo gli *standard* nazionali.

2. L'autorizzazione all'importazione è rilasciata a condizione che, a cura del

vettore, siano apposte esternamente all'involucro contenente l'organo o il tessuto le seguenti indicazioni:

- a) l'ente o l'istituto estero mittente;
- b) la struttura italiana destinataria;
- c) l'organo o il tessuto oggetto dell'importazione;
- d) il certificato di origine di conforme qualità e sicurezza.

3. Il Ministro della sanità, o per sua delega il sanitario preposto agli uffici sanitari di frontiera, rilascia tempestivamente l'autorizzazione all'importazione. Il direttore sanitario della struttura destinataria, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'organo o del tessuto, trasmette alla competente autorità sanitaria di frontiera una dichiarazione attestante la corrispondenza dell'organo o del tessuto ricevuto con quanto dichiarato dal vettore e la non sussistenza di elementi contrastanti con le norme relative all'importazione di materiale biologico. Copia della dichiarazione è contestualmente inviata al Centro nazionale nonché al centro regionale o interregionale competente per territorio.

4. L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata a condizione che a cura del vettore siano apposte, esternamente all'involucro contenente l'organo o il tessuto, le seguenti indicazioni:

- a) la struttura italiana mittente;
- b) l'ente o l'istituto estero destinatario;
- c) l'organo o il tessuto oggetto dell'esportazione;
- d) il certificato di origine di conforme qualità e sicurezza;
- e) la dichiarazione da parte del Centro nazionale che escluda la presenza sul territorio nazionale di un soggetto maggiormente idoneo a ricevere l'organo o il tessuto oggetto di esportazione, fatti salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.

5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 non è richiesta per le esportazioni effettuate in esecuzione di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Esportazione ed importazione di organi e di tessuti).

1. L'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nonché l'importazione a titolo gratuito di organi e di tessuti possono essere effettuate esclusivamente tramite le strutture di cui agli articoli 12 e 15, previa autorizzazione del rispettivo centro regionale o interregionale ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 6, lettera l), secondo modalità definite con decreto del ministro della sanità, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a principi che garantiscano la certificazione della qualità e della sicurezza dell'organo o del tessuto e la conoscenza delle generalità del donatore da parte della competente autorità sanitaria.

2. È vietata l'esportazione di organi e tessuti verso quelle nazioni che ne fanno libero commercio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta per le esportazioni e le importazioni effettuate in esecuzione di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonché degli

accordi o delle intese conclusi ai sensi dell'accordo quadro ratificato con la legge 8 marzo 1995, n. 76.

18. 15. *(Ulteriore formulazione).* La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 29 dicembre 1993, n. 578, *aggiungere le seguenti:* del decreto ministeriale n. 582 del 1994. L'esportazione e l'importazione è vietata nei confronti delle nazioni che hanno attività di trapianto e/o espantato a pagamento.

18. 6. Cè, Clerici Bianchi, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: effettuate esclusivamente *aggiungere le parole:* da Stati esteri che assicurino tutte le norme di garanzia medica previste dalla presente legge.

18. 11. Conti.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 6, lettera l).

18. 7. Cè.

Al comma 1, dopo le parole: per qualità e sicurezza *aggiungere le seguenti* e volontà del donatore.

18. 1. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di importazione di organi o tessuti l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere concessa solo dopo aver accertato che gli organi o i tessuti da importare non siano stati oggetto di transazione commerciale con la persona donatrice.

18. 2. Valpiana, Saia.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e di volontà espressa dal donatore.

18. 5. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e di volontà espressa dal donatore.

18. 16. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia.

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: la dichiarazione *aggiungere la seguente:* scritta.

18. 8. Cè.

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: maggiormente con la seguente: parimenti.

18. 9. Cè.

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: fatti salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.

* **18. 3.** Valpiana, Saia.

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: fatti salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.

* **18. 10.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Sopprimere il comma 5.

18. 4. Valpiana.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché di accordi o intese conclusi ai sensi dell'accordo quadro ratificato con la legge 8 marzo 1995, n. 76.

18. 12. Olivieri, Boato, Schmid.

(A.C. 646 — sezione 15)**ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 19.***(Trapianti all'estero).*

1. Le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo se la persona è stata iscritta nella lista di attesa di cui all'articolo 7, comma 6, lettera *a*), per un periodo di tempo superiore allo *standard* definito con decreto del Ministro della sanità per ciascuna tipologia di trapianto e secondo le modalità definite con il medesimo decreto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 19.**

Al comma 1, sopprimere le parole da: per un periodo di tempo superiore fino alla fine del comma.

19. 2. Cè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le spese di trapianto all'estero sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo criteri stabiliti dal centro nazionale.

19. 1. Saia, Pisapia, Maura Cossutta, Valpiana.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

d-bis) è vietata l'importazione di tessuti e di organi a scopo di trapianto da paesi la cui legislazione prevede la possibilità di prelievo e relativa vendita di organi provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.

19. 3. Conti, Carlesi.

(Testo così modificato nel corso della seduta e riferito, come articolo aggiuntivo, all'articolo 18).

(A.C. 646 — sezione 16)**ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****CAPO V****FORMAZIONE DEL PERSONALE.****ART. 20.***(Formazione).*

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, istituisce borse di studio per la formazione del personale di cui al comma 2, anche presso istituzioni straniere, e per l'incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate al personale delle strutture che svolgono le attività di cui alla presente legge nonché alla qualificazione del personale anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto.

3. Il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio sono annualmente stabiliti con il decreto di cui al comma 1.

4. Le regioni promuovono l'aggiornamento permanente degli operatori sanitari ed amministrativi coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

20. 1. Bianchi Clerici.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché alla qualificazione del personale anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto.

20. 3. Cè.

Al comma 2, dopo le parole: nonché alla qualificazione aggiungere le seguenti parole: degli specializzandi nelle materie chirurgiche, in neurologia, in anesthesiologia e rianimazione, in medicina legale, e.

20. 4. Burani Procaccini.

Al comma 2, sopprimere le parole: anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto.

20. 2. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nel limite di lire 1.000 milioni annue a decorre dal 1999.

20. 5. La Commissione.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di accertamento di morte, all'interruzione delle misure rianimatorie di prelievo e di trapianto disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezioni di coscienza, previa dichiarazione scritta resa al medico responsabile della struttura di appartenenza.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

20. 01. Cè.

(A.C. 646 — sezione 17)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

SANZIONI.

ART. 21.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli

12, 14 e 15 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalle regioni con le forme e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. Chiunque procura per lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 300 milioni a lire 800 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: da lire 2.000.000 *con le seguenti:* da lire 10.000.000.

21. 1. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: a lire 20.000.000 *con le seguenti:* a lire 50.000.000.

21. 2. Cè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per con-

sentire al prelievo dei propri organi o quello di altra persona è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa di 50 milioni.

21. 8. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e con la multa da lire 300 milioni a lire 800 milioni *con le seguenti:* e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni.

21. 3. Garra.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Chiunque dichiara la morte cerebrale senza rispettare i parametri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 e in contrasto con la presente legge nella parte relativa al consenso è punito con la reclusione da 8 a 10 anni e con il pagamento di 2 miliardi di risarcimento alla famiglia del paziente nonché con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3-ter. Chiunque accerti la morte per arresto cardio-circolatorio senza rispettare i parametri stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 e in contrasto con la presente legge nella parte relativa al consenso è punito con la reclusione da 4 a 5 anni e con il pagamento di un miliardo di risarcimento alla famiglia del paziente.

21. 5. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Chiunque procuri — pur senza scopo di lucro — un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai

sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da personale che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino al massimo di cinque anni dell'esercizio della professione.

21. 4. Garra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Chiunque riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per consentire al prelievo dei propri organi o quello di altra persona è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa di 300 milioni.

21. 6. Cè, Bianchi Clerici.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Criteri di scelta dei dirigenti degli enti pubblici e a capitale pubblico)

BECCHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

fonti giornalistiche non smentite né dal Governo né dall'ente Poste Spa danno notizia di una massiccia occupazione di posizioni dirigenziali in uffici periferici e centrali dell'ente, o di assegnazione a quegli uffici, di personale dipendente legato a vario titolo al partito dei DS ed alla Cgil;

pur essendo le Poste Spa una società di diritto privato, essa è posseduta dal Tesoro e su di essa pendono pesantissimi rilievi della Corte di conti e procedure dell'Unione europea per aiuti di Stato;

tale società perde quotidianamente miliardi e la ristrutturazione prevista dal piano d'impresa approvato prevede espressamente l'utilizzo delle potenzialità esistenti e non un « piazza pulita » con occupazione di posti, come parrebbe essere nelle intenzioni del Governo e come parrebbe desumersi dalla continuità tra Vaciago e Passera —:

quali siano i criteri adottati per la scelta dei nuovi dirigenti degli enti pubblici e a capitale pubblico. (3-03298)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 2 – Sviluppo del Mezzogiorno)

MARIO PEPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 22 dicembre 1998 Governo, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei

datori di lavoro, Conferenza dei Presidenti delle regioni, UPI e ANCI hanno siglato il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione;

nel campo dell'intervento pubblico per la promozione di iniziative a sostegno dello sviluppo locale il Patto prevede, dopo l'attuazione di 12 patti territoriali già approvati, un bando di gara per la selezione di altri 9 patti territoriali, la sottoscrizione di nuovi contratti d'area, il recupero del ritardo nelle erogazioni per quanto riguarda i contratti di programma;

nel campo degli investimenti pubblici, il Patto prevede l'approvazione, entro il 15 febbraio 1999, delle intese istituzionali di programma e dei primi accordi-quadro con le regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna; l'approvazione, entro il 30 aprile 1999, delle intese di programma con le restanti sette regioni meridionali e l'avvio delle intese con le restanti regioni;

il Governo si è impegnato ad accelerare l'attuazione del ciclo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 94-99 al fine di concentrare l'obiettivo del 70 per cento dei fondi erogati entro il 1999 nelle aree dell'obiettivo 1 nonché a concludere, nel luglio 1999, la prima fase di programmazione per gli investimenti pubblici da realizzare con i fondi comunitari 2000-2006;

il Mezzogiorno, fino ad oggi penalizzato dai meccanismi e dagli interventi attuati, necessita di una seria e organica politica di sviluppo finalizzata all'indivi-

duazione di un progetto mirato soprattutto nelle aree più deboli ed emarginate —:

quale tipo di concertazione verrà attuata tra il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo e la neo *holding* « Sviluppo Italia », al fine di trovare una metodologia coerente, funzionale ed efficiente che sappia affrontare senza intralci burocratici o contrasti di guida egemonica dei processi le questioni del Sud, e se non ritenga opportuno intraprendere un'azione di concerto con gli enti territoriali, regioni e province (condizione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi del Patto a seguito dell'ampio lavoro di delegificazione avviato) al fine di individuare « aree pilota » dove attuare e verificare concreti progetti di promozione produttiva e conseguire l'obiettivo di uno sviluppo autopropulsivo. (3-03299)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 3 – Referendum elettorale)

CAMBURSANO, PISCITELLO, BORDON, DANIELI, DI CAPUA, ORLANDO, SICA, POZZA TASCA, VELTRI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale ha ammesso a referendum il quesito posto da 687.000 cittadini italiani, tendente ad eliminare la quota proporzionale dell'attuale sistema elettorale;

il Ministro per le riforme istituzionali ha avanzato una proposta di modifica della legge elettorale, che però mantiene inalterata la quota proporzionale —:

se non ritenga più opportuno, dopo il pronunciamento della Consulta, che il Governo non intralci, con ipotesi legislative non omogenee al quesito, il cammino referendario, concedendo ai cittadini di pronunciarsi su un tema che li riguarda da vicino e sul quale soltanto sei anni or sono si sono già pronunciati a stragrande maggioranza, e se sia già stata individuata la

data in cui tenere la consultazione referendaria. (3-03300)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 4 – Misure contro l'emigrazione clandestina dall'Albania)

MANTOVANO, FINI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che:

la rivolta armata degli scafisti di Valona del 23 gennaio 1999, che ha portato al dissequestro dei gommoni adoperati per il trasporto dei clandestini fino alle coste italiane, conferma la situazione di grave illegalità nella quale si trova uno dei porti più importanti dell'Albania, l'incapacità o l'impossibilità della polizia albanese di eseguire qualsiasi controllo, il consapevole abbandono del territorio alla criminalità organizzata;

senza il controllo del porto di Valona riesce impossibile tentare di arginare gli scafi quando si trovano in mare, per la presenza a bordo di immigrati;

un efficace controllo a terra può essere perseguito esclusivamente consentendo, a seguito di accordi in tal senso con l'Albania, l'intervento attivo delle unità di polizia italiane già presenti oltre l'Adriatico, in funzione di supporto delle unità albanesi e in collaborazione con queste ultime;

in base a un *reportage* pubblicato dal *Corriere della Sera* del 22 gennaio 1999, che riferisce fonti dell'Unhcr, dalla frontiera del Kosovo in Albania non giunge alcuna massa di profughi: il che fa avanzare l'ipotesi, da verificare con appositi osservatori, che coloro che, arrivando in Italia, si qualificano kossovaresi, non lo sono effettivamente —:

se non ritenga necessario e urgente promuovere e concludere con l'Albania accordi tesi alla collaborazione attiva tra forze di polizia, nonché a consentire la verifica al confine fra Albania e Kosovo

della effettiva consistenza del flusso di profughi provenienti dalla provincia autonoma della Federazione serba. (3-03301)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 5 – Interventi contro gli scafisti albanesi)

LAMACCHIA, BASTIANONI, RICCIOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

la ripresa di venti di guerra nel Kosovo ha ridato ancora più fiato alla mafia degli scafisti albanesi che hanno ricominciato con più forza il traffico di clandestini sulle coste pugliesi;

l'allarme reale circa la presenza di 50 mila profughi kosovani ai confini dell'Albania diretti verso l'Europa pone in tutta la sua drammaticità l'ampiezza della questione, la cui soluzione non può più essere demandata solo al nostro Paese ma deve coinvolgere direttamente la Nato e l'Europa;

l'episodio accaduto a Valona, con gli scafisti che hanno sequestrato il capo della polizia e si sono fatti restituire i gommoni sequestrati, non solo evidenzia l'attuale incapacità del governo albanese a risolvere il problema ma è anche la dimostrazione concreta della capacità militare ormai raggiunta dalla mafia albanese;

questo episodio d'altronde non fa che riconfermare l'efferatezza di questi nuovi criminali, che più di una volta non hanno esitato a buttare in mare donne e bambini pur di sfuggire ai controlli o che in Italia usano violenze di ogni tipo per costringere le giovani albanesi alla prostituzione;

sembra d'altra parte evidente che se non si riuscirà a sconfiggere questa nuova « mafia balcanica » lì dove essa ha una delle sue roccaforti, sarà ben difficile colpire le sue basi operative in Italia ed in Europa;

in questa situazione, che mantiene tutte le sue incognite, con una crisi di tutta l'area balcanica che continua a perdurare, occorre trovare soluzioni operative che colpiscano questi trafficanti di carne umana salvaguardando coloro che ne rappresentano allo stesso tempo le vittime ed i clienti —:

come intenda il Governo, di concerto con l'Europa e la Nato, intervenire per porre fine ai traffici degli scafisti albanesi e dare un duro colpo alla cupola internazionale mafiosa che ha di fatto costituito sulle coste albanesi una delle sue roccaforti. (3-03302)

(26 gennaio 1999)

BORGHEZIO, CAVALIERE e BARRAL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il triste spettacolo della « spedizione punitiva » portata a termine dagli scafisti a Valona, con il sequestro del locale capo della polizia, per recuperare i mezzi necessari ai loro traffici, pone interrogativi ai quali il Governo è tenuto a dare urgente risposta al Paese;

infatti, l'aver accettato i limiti imposti dall'Albania al ruolo della spedizione del nostro contingente militare e di forze di polizia in quel paese rende del tutto temerari ed inattendibili gli impegni solennemente assunti dal Governo stesso — ed in particolare dal Ministro dell'interno — a bloccare alla partenza nei porti albanesi il flusso dei clandestini verso le nostre coste —:

se non ritenga che — essendosi ormai verificata l'oggettiva impossibilità di controllare efficientemente le bande mafiose che agiscono indisturbate nella « scafo-repubblica » di Valona, con propaggini evidenti a Tirana — sia giunto il momento di dare alle forze di polizia ed a quelle militari poste a presidio delle nostre coste l'ordine di affondare scafi e scafisti immediatamente dopo l'abbandono in mare del carico dei clandestini, per mettere finalmente termine ad un traffico immondo di

carne umana, armi e droga che un paese civile ha il dovere di fermare con ogni possibile mezzo. (3-03303)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 6 – Misure contro la criminalità nel centro-sud)

DI NARDO, MANZIONE, MIRAGLIA DEL GIUDICE, FRONZUTI e NOCERA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

la questione criminalità e la domanda di sicurezza dei cittadini sono drammaticamente all'ordine del giorno per una serie di eventi delittuosi verificatisi recentemente e che hanno toccato ogni angolo del Paese;

non a caso, da un recente sondaggio, subito dopo l'occupazione, la lotta alla criminalità viene considerata come l'altra priorità da affrontare con assoluta urgenza;

per il Mezzogiorno essa assume un rilievo ancora più forte perché condiziona la localizzazione di nuovi investimenti produttivi e quindi lo sviluppo e l'occupazione;

alla domanda di sicurezza avanzata da sindaci del Nord è stata data una sep-pure parziale ma pronta risposta in termini di potenziamento e coordinamento delle forze di polizia —:

quali risorse e quali energie il Governo intenda impegnare per garantire ai cittadini del centro sud la stessa risposta in materia di sicurezza e di lotta alla criminalità. (3-03304)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 7 – Iniziative in favore della popolazione irachena)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'ultima azione militare condotta dagli Stati Uniti contro l'Iraq ha investito

quartieri civili nella città di Bassora, provocando numerose vittime tra la popolazione;

si tratta dell'ultimo atto di uno stato di guerra continua che gli Stati Uniti hanno imposto senza alcun riferimento alle prescrizioni contenute nelle risoluzioni di sicurezza dell'ONU;

il pattugliamento delle zone di pretesa interdizione ai voli da parte di aerei militari statunitensi non ha altro obiettivo che quello di provocare incidenti e tensione;

in difesa delle vittime innocenti si è levata da ultimo la voce del Pontefice, che ha chiesto la fine dei bombardamenti, e due paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza, Francia e Russia, hanno avanzato nuove proposte per un controllo degli armamenti e la riduzione graduale dell'*embargo* —:

quali iniziative siano in corso da parte del nostro Governo in appoggio a tali proposte o, eventualmente, per formularne altre. (3-03305)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 8 – Utilizzo dei fondi comunitari)

GUERRA e CHERCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Unione europea si appresta a varare il finanziamento dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 —:

se l'Italia si presenti a questo appuntamento avendo utilizzato compiutamente le risorse comunitarie ad essa già assegnate e avendo effettuato le azioni idonee a garantire la migliore e più tempestiva utilizzazione dei nuovi finanziamenti.

(3-03306)

(26 gennaio 1999)

INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Iniziative fieristiche dell'Ice)***A) Interrogazioni:**

VOLONTÈ. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

con l'interrogazione n. 3-02829 del 15 settembre 1998 veniva sollevata la problematica riguardante la contemporanea organizzazione di due « collettive » di pelli in Cina e Corea, da parte dell'Ice, con la rassegna Lineapelle Moscow organizzata dall'Unione nazionale industria conciaria, segnalandone l'inopportunità ed i danni che ne potevano derivare per le nostre aziende del settore;

delle due iniziative fieristiche, una a Seoul e l'altra a Pechino, la prima era stata annullata dall'istituto all'epoca dell'interrogazione, mentre si apprende, ora, che l'Ice si è dovuta ritirare anche dalla seconda —:

a chi debbano essere fatte risalire le responsabilità dei danni non risarciti alle aziende, all'erario e all'immagine del Paese. (3-03117)

(2 dicembre 1998).

VOLONTÈ. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

a giudizio dell'interrogante il ruolo dell'ICE non può ridursi a mero organizzatore fieristico, il numero delle mostre gestite dal medesimo va ridotto e comunque la consultazione con le associazioni di categoria è necessaria;

il predetto istituto ha lanciato negli ultimi mesi la « collettiva » per conterie a Seoul (Corea) che si svolgerà dal 23 al 25 settembre 1998 e la « collettiva » pelli e accessori presso la All China Leather Exhibition di Pechino (Cina) dal 23 al 26 novembre 1998;

la prima delle mostre è stata ufficializzata presso le aziende conciarie senza aver preventivamente avvisato la relativa associazione di categoria, sovrapponendosi, con evidenti danni, alla rassegna LineapelleMoscow che si svolgerà nello stesso periodo (23-25 settembre 1998), mentre la partecipazione alla fiera di Pechino è stata decisa contro il parere, ampiamente documentato dell'Unione nazionale dell'industria conciaria —:

se non ritenga opportuno intervenire presso l'Istituto nazionale per il commercio estero al fine di richiedere il rispetto delle direttive del dicastero emanate a riguardo e per evitare che il perpetuarsi di un tale atteggiamento nei confronti delle associazioni di categoria determini sia ulteriori deterioramenti degli investimenti delle aziende e delle associazioni interessate, sia un grave danno per i prodotti *made in Italy* nel mondo. (3-02829)

(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

*(Sezione 2 - Attuazione della riforma dell'Ice)***B) Interrogazione:**

RIVOLTA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 marzo 1997 è stata approvata la legge « Riforma dell'Istituto nazio-

nale per il commercio estero», la quale prevedeva all'articolo 12, comma 2, che « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ice, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessità di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al ministero del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni »;

nell'aprile 1996, l'allora amministratore delegato dell'Istituto, professor Fabrizio Onida, attuale presidente del consiglio di amministrazione, elaborò un piano di ridimensionamento triennale dell'organico che portava il numero degli addetti da 1140 a 650;

contrariamente agli impegni assunti dal Governo durante la discussione e l'approvazione del disegno di legge, gli ordini del giorno annessi, che dovevano consentire un più rapido esame del provvedimento senza peraltro mortificare le funzioni ed il ruolo del Parlamento, sono stati completamente disattesi:

a) non è stato reso pubblico alcun progetto globale di rilancio di iniziative promozionali e di sviluppo, di assistenza e di informazione a vantaggio delle imprese italiane operanti all'estero;

b) non si è proceduto ad alcuna iniziativa per poter organizzare le sedi estere in modo da poter fornire agli operatori italiani assistenza, strutture e personale a tempo determinato —:

se e come l'Ice intenda attenersi e cosa intenda fare per rispondere allo spi-

rito ed alla lettera della legge di riforma sopra citata, ed in particolar modo degli ordini del giorno annessi;

se corrisponda al vero l'ipotesi che l'Ice stia per procedere all'assunzione di nuovo personale da impiegare sul territorio nazionale senza che sia stato elaborato un circostanziato piano strategico sull'attività dell'istituto;

se corrisponda al vero che sono stati attuati accordi a titolo oneroso che prevedono la trasmissione di funzioni proprie dell'Istituto a organismi esterni senza che sia stato previsto alcun ritorno economico o di immagine a favore dell'Ice. (3-02878)

(22 settembre 1998).

(Sezione 3 - Industria serica italiana)

C) Interrogazione:

VOLONTÈ. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

è salito al 19,5 per cento il carico fiscale imposto dalle autorità cinesi sulle forniture di seta grezza e semilavorati di base, che penalizzano gli approvvigionamenti dell'industria serica italiana ed europea;

secondo la nostra ambasciata a Pechino, il *China national textil council* sta predisponendo un piano per assegnare il 15 per cento delle quote di esportazione direttamente ad un certo numero di imprese statali del settore serico per aiutarle a contenere le perdite e ad incrementare le vendite all'estero, soprattutto verso Usa ed Europa;

l'industria italiana del settore è fondata su un tessuto di piccole e medie imprese che difficilmente possono competere con un mercato dove convivono nella stessa filiera prodotti soggetti al controllo centralizzato da parte del Ministero del

commercio con l'estero cinese, prodotti parzialmente controllati e prodotti liberalizzati;

secondo i dati Istat, l'*export* di prodotti serici verso il Giappone è calato del 20 per cento e quello verso la Corea del Sud del 40 per cento (due mercati che pesano insieme per poco più di un decimo sulle vendite oltreconfine del *made in Italy*) —:

quali urgenti e concrete iniziative intenda adottare per far fronte a queste

pesanti interferenze del governo cinese e a questo oneroso prelievo fiscale, provvedimenti che risultano essere inaccettabili e contrari alle regole del commercio internazionale, che minano profondamente il tanto atteso processo di liberalizzazione dell'economia cinese e che rischiano di danneggiare le industrie italiane del settore, già fortemente penalizzate dal cosiddetto « doppio prezzo » che alimenta forti squilibri competitivi. (3-02883)

(23 settembre 1998).